

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.61 del 29 marzo 2017

Oggetto: *Approvazione variante di progetto per il Sistema informativo Amministrativo Contabile di Soresa e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SIAC). CIG 7031261C1F*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola F9- Complesso Esedra;
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art., comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza (...) in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che l'art. 9 del D.L. 66/2014 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito dalla L. n. 89/2014, prevede al co 1 "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che "Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per

l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1(...);

- che pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 art. 6 della L.R. 28 del 2003 della Regione Campania, così come modificato dall'art. 2 L.R. n. 24/2005, poi sostituito dall'art. 1 c. 229 L.R. n. 4/2011 e successivamente modificato dall'art. 1, c. 2 lett. e della L.R. n. 3/2012, nuovamente sostituito dall'art. 1 c. 1, lett. c della L.R. n. 41/2012 e dall'art. 1, c. 28 L.R. n. 16/2014, la So.Re.Sa. costituisce Centrale di Committenza Regionale (...) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV S.r.l. e Sviluppo Campania spa, agli enti strumentali della Regione Campania, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- che il D.P.C.M. dell'11.11.2014 ha stabilito all'art. 1, c. 2 che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip SPA e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014";
- che con la delibera dell'ANAC n. 58 del 22 luglio 2015, So.Re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

2

CONSIDERATO

- che con Determinazione n. 70 del 25/07/2013, la So.Re.Sa. S.p.A. ha aggiudicato la procedura aperta per la progettazione, realizzazione e manutenzione del sistema informativo amministrativo contabile di So.Re.Sa. "SIAC" al RTI Exprivia S.p.A. – GPI S.p.A.;
- che in data 22/10/2013 è stato sottoscritto il relativo contratto recante repertorio n.227/2013 per un importo complessivo triennale di € 1.891.831,20;
- che il progetto SIAC, è stato ammesso a finanziamento sul POR FESR 2007-2013 con DD n. 41 del 18/3/2013;
- che oggetto dell'appalto è più precisamente l'acquisizione di una piattaforma ERP centralizzata per gestire l'intero Sistema Informativo Amministrativo Contabile di So.Re.Sa. e di alcuni enti del servizio sanitario regionale, dei servizi necessari all'implementazione e all'avvio in produzione del sistema, all'assistenza e alle manutenzioni post avvio in esercizio;



- che dopo la stipula contrattuale, intervenuta il 22/10/2013 e l'approvazione del progetto esecutivo in data 8/12/2013, con Determinazione n. 113 del 9/7/2015 è stata disposta una variazione in diminuzione ed in aumento del contratto, non eccedente il cinque per cento, rideterminando l'importo contrattuale in complessivi €.1.986.420,88;

ATTESO

- che con relazione prot. n. SRA-0004779 del 23 marzo 2017, il Responsabile Unico del Procedimento ha rappresentato che tutti gli enti del SSR partecipanti al progetto sono in ritardo nel completamento di alcune attività evidenziando che:

i) risulta impossibile limitare le attività di affiancamento e assistenza entro la fine di febbraio 2017, vista la situazione di ritardo di tutti e quattro gli enti;

ii) il numero di risorse previste in progetto per le attività di formazione ed affiancamento è risultato assolutamente insufficiente rispetto alle reali necessità che si sono manifestate in corso d'opera, per motivi di carattere logistico (più sedi o distretti che eseguono le medesime attività), organizzativo (più uffici utilizzano le stesse funzionalità), culturale (scarsa conoscenza del dominio applicativo);

iii) nel corso della fase di analisi gli enti non sempre hanno espresso chiaramente e completamente le loro necessità ed i loro effettivi fabbisogni;

- che l'esigenza di cui ai punti i) e ii), oltre che direttamente rilevata dal Responsabile Unico del Procedimento, è stata manifestata ripetutamente da tutti gli enti del SSR, sia in occasione delle riunioni tenute a vari livelli, anche di Direzione Generale, che per iscritto;

- che la circostanza di cui al punto iii) comporta la necessità di progettare e realizzare specifiche funzionalità software, perché ritenute di interesse comune o perché fondamentali nel contesto organizzativo dell'ente;

PRESO ATTO

- che per il completamento delle attività, il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di scongiurare il fallimento tutte le migrazioni al nuovo sistema contabile unico regionale, ritiene necessario acquisire risorse aggiuntive da dedicare sia alle attività di formazione ed affiancamento degli enti, sia allo sviluppo software e nuove funzionalità richieste dagli stessi enti;

RILEVATO

- che a seguito delle criticità evidenziate dal Responsabile del Procedimento, risulta necessario procedere ad approvare una variante in aumento rispetto al progetto originario, al fine di assicurare in prospettiva il buon esito della realizzazione del Sistema Informativo Amministrativo e Contabile, che preveda l'avvio integrale ed immediato del SIAC per tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere coinvolte nel progetto;

3



- che tale variante, oltre a determinare una migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto senza, peraltro, comportare modifiche sostanziali, eccede la misura del 5% dell'importo originario del contratto così come calcolato nella relazione dal Responsabile Unico del Procedimento e nella quotazione economica quotazione trasmessa dal raggruppamento d'impresa aggiudicatario, acquisita al prot. SRA-0004930 del 24 marzo 2017 per complessivi €.830.600 ;

DATO ATTO che la procedura di che trattasi è soggetta ancora alla disciplina di cui al D.Lgs 163/2006 e del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, in quanto la relativa indizione è stata pubblicata prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO

- la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento dott. Alberto Genovese, assunta al prot. n. SRA-0004779-2017 del 23 marzo 2017;

- l'art. 114, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, a mente del quale: *"Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'art. 132, in quanto compatibile."*

- l'art. 311, comma 2, lettera c) del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 a mente del quale: *" la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto....per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. ..."*

- l'art. 311, comma 4, ultimo periodo, del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 a mente del quale: *"Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore..."*

4

RITENUTO

- opportuno, pertanto, approvare la variante nei termini di cui innanzi.

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con verbali del Consiglio di Amministrazione del 06 luglio 2016,

DETERMINA


1) di approvare la variante al contratto rep. 227/2013 stipulato con RTI Exprivia-GPI in data 22/10/2013 alle condizioni economiche di cui alla quotazione trasmessa dal raggruppamento aggiudicatario, acquisita al prot. SRA SRA-0004930 del 24 marzo 2017, pari ad €. 830.600 per l'acquisizione di risorse aggiuntive da dedicare alle attività di formazione ed affiancamento degli enti del SSR ed allo sviluppo software e di nuove funzionalità richieste CIG 7031261C1F;

2) di dare atto che l'importo risultante per effetto della variante, eccede la misura del 5% dell'importo originario del contratto e, pertanto, ai sensi del previgente art. 311, comma 4, ultimo periodo, del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, risulta necessario procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

(Dott. *Gianluca Postiglione*)



R